

ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n 120 /2011 del 07.09.2011

Oggetto: esoneri dalla formazione continua obbligatoria – parziale modifica dei criteri

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte, nella seduta del 7 settembre 2011 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>presidente</i>	Barbara SALVETTI	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Andrea BUTTIGLIERO	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>vicepresidente</i>	Elena Maria GIULIANO	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Antonella GIRAUDO	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>Segretario</i>	Andrea PAVESE	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Anna Maria CANE	<i>Sez. B</i>	<i>P_</i>	<i>A_X</i>
<i>tesoriere</i>	Antonella GUERRINI	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Roberto CAVAGNA	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Irene ARIZIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Clara GARESIO	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Eliana BALDUCCI	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Graziella POVERO	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Maria Grazia BOCCHI	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>	<i>consigliere</i>	Vera SALLA	<i>Sez. B</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>
<i>consigliere</i>	Annie BRUNO	<i>Sez. A</i>	<i>P_X</i>	<i>A_</i>					

Considerato che il regolamento (art. 6 co. 2,3,4) e le linee guida (art. 9.2) in materia di formazione continua obbligatoria emanate dal CNOAS prevedono la possibilità di esonero (parziale o totale, determinandone contenuto e modalità, su domanda dell'interessato da inoltrare al Consiglio dell'Ordine competente) dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.

Considerato che in base al citato regolamento e linee guida emanate dal CNOAS il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare altresì nei casi di:

- assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente;
- disoccupazione, in occupazione, lavoro part-time;
- docenti assistenti sociali relativamente alle materie di insegnamento (fatto salvo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale);

Vista la deliberazione n. 65/2011 con la quale vengono stabiliti i criteri di esonero, totale o parziale, dallo svolgimento dell'attività formativa;

Vista la necessità, definita e condivisa nell'ambito del coordinamento "area nord" di pervenire ad una omogeneizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei criteri di

esonero dallo svolgimento della formazione continua evidenziati nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

D E L I B E R A

Con voti favorevoli ____14____ contrari __NESSUNO

L'emanazione dei criteri di esonero, parziale o totale, su domanda dell'interessato, da inoltrare all'Ordine Regionale, secondo l'allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Segretario
a.s. dott. Andrea Pavese

Il Presidente
a.s. Barbara Salvetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07.09.2011.

Torino,

Il Segretario
(a.s. dott. Andrea Pavese)